Al Presidente della Repubblica;
Al Presidente del Senato;
Al Presidente della Camera;
Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione;
Ai Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato,
con preghiera di trasmissione ai propri parlamentari;
Ai Presidenti delle Commissioni permanenti I, V, VII e XI di Camera e Senato,
con preghiera di trasmissione ai componenti delle stesse;
Alle Organizzazioni Sindacali.

OGGETTO:
PETIZIONE NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DOCENTI STATALI DI PARI LIVELLO UNIVERSITARIO.

Roma, 8 marzo 2016.

I sottoscritti firmatari della presente petizione chiedono alle SS.LL. di operare fattivamente affinché **i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), già equiparati di fatto al personale docente delle Università, siano definitivamente equiparati anche sotto il profilo del trattamento giuridico ed economico ai professori universitari. Il personale docente di entrambe le predette Istituzioni fa infatti parte, con eguale dignità, del sistema accademico statale italiano riconducibile all'art. 33, ultimo comma della Costituzione, svolge identiche funzioni e rilascia pari titoli del massimo livello ottenibile in Italia, egualmente spendibili ai fini dei pubblici concorsi**, ivi compresi i titoli di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per il personale docente scolastico.

Dunque, premesso che:

1) la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 ha riformato l'intero settore dell'istruzione artistica, musicale e coreutica, definendola definitivamente come formazione superiore di livello universitario e di natura specialistica e dando così finalmente applicazione all'art. 33 della Costituzione ("Le Accademie [...] gli ISIA, [...] i Conservatori di musica, [...] e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale");

2) con la legge 508/1999 (art. 2 comma 4), le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), riconosciute parte del sistema italiano di istruzione superiore, sono definite "sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale". Come le Università, "sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi";

3) con successivo D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, in applicazione della legge 508/1999, le Istituzioni AFAM acquistano autonomia statutaria pari a quella delle Università, potendosi dotare di propri Statuti e quindi eleggere propri organi di autogoverno;

4) il D.P.R. n. 212 dell'8 luglio 2005, sempre in applicazione della legge 508/1999, indica i princìpi e criteri generali dell'autonomia didattica del settore AFAM, prevedendo l'articolazione degli studi in 3 cicli, secondo il modello già adottato dal sistema universitario e ispirato dalla Dichiarazione di Bologna.

5) i titoli conseguiti col nuovo ordinamento (diplomi accademici di I e II livello) vengono equiparati ai titoli universitari (rispettivamente a lauree e lauree magistrali). Le corrispondenze sono stabilite definitivamente dalla legge 228/2012 (legge di stabilità 2013, art. 1, commi 102-106) che prevede, nel dettaglio:
- l'equipollenza dei diplomi accademici di I livello alle lauree universitarie della classe L-3 (Lauree triennali in Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda);
- l'equipollenza dei diplomi accademici di II livello alle lauree magistrali universitarie (Lauree quinquennali nella classe LM 45 - Musicologia per Conservatori, Istituti musicali pareggiati e Accademia Nazionale di Danza; classe LM 12 - Design per l'ISIA; classe LM 65 - Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica; classe LM 89 - Storia dell'arte, classe LM 12 - Design e classe LM 65 - Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per le Accademie di Belle Arti).
In coincidenza con il rilascio dei nuovi diplomi accademici è previsto anche il rilascio del nuovo tipo europeo di certificazione dei titoli universitari, noto come supplemento al diploma (*Diploma Supplement*);

6) i diplomi conseguiti con il vecchio ordinamento vengono dapprima equiparati alla laurea (triennale) dalla legge 268/2002 e successivamente ai diplomi academici di II livello (e dunque alla laurea magistrale quinquennale) dalla legge 228/2012 (legge di stabilità 2013, art. 1, commi 107 e 107 bis, quest'ultimo introdotto dalla l. 21/2016);

7) viene prevista l'istituzione di *master*, corsi di perfezionamento e specializzazione, corsi di formazione alla ricerca (equiparati ai dottorati di ricerca universitari), in maniera corrispondente all'Università;

8) sempre in maniera corrispondente all'Università, i diplomi accademici di II livello (e dunque anche quelli di vecchio ordinamento) costituiscono titolo di accesso per i corsi accademici universitari di specializzazione e di dottorato di ricerca;

9) con D.M. n. 137/2007 viene istituito, a partire dall'a.a. 2007/2008, il diploma accademico di II livello per la formazione dei docenti, dotato di valore abilitante per l'insegnamento della musica e dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla stessa stregua delle lauree magistrali abilitanti istituite dall'Università;

10) con l'art. 5 della legge 508/1999, alle Istituzioni AFAM si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria;

11) con l'art. 6 della legge 508/1999, agli studenti delle Istituzioni AFAM si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni (Diritto allo studio per gli studenti universitari);

12) nelle Istituzioni AFAM, parimenti alle Università, viene utilizzato il sistema di crediti ECTS (European Credit Transfer System). Sinteticamente, l'ECTS facilita la mobilità studentesca e il riconoscimento accademico tra le istituzioni accademiche dell'istruzione superiore europea;

13) gli studenti AFAM fanno parte del programma ERASMUS (acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility of University Students), nato nel 1987 per opera dell'Unione

Europea per dare la possibilità a studenti universitari europei di effettuare in una Università straniera un periodo di studio legalmente riconosciuto dalla propria Università;

14) nella nota del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), prot. n. 6629 del 10 agosto 2011, con riferimento ai titoli rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica, viene affermato che "sia i titoli di primo che di secondo livello sono compresi nell'ambito del Quadro dei Titoli Italiani (QTI), che costituisce lo strumento ufficiale di descrizione del nostro sistema al fine di favorire una più corretta comprensione e comparabilità tra differenti sistemi nazionali di istruzione superiore". Consultando il Quadro dei Titoli Italiani sul sito web ufficiale del MIUR si evince che:

I) nell'elenco delle Istituzioni italiane dell'istruzione superiore vi sono le Istituzioni AFAM;

II) che il Quadro dei Titoli Italiani è inserito nella sezione dedicata alla Università;

III) sono sullo stesso livello e di eguale valore:

a) la Laurea rilasciata dalle Università e il Diploma accademico di primo livello rilasciato dalle Istituzioni AFAM, classificate entrambe come 1° ciclo;
b) la Laurea magistrale/specialistica rilasciata dalle Università e il Diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle Istituzioni AFAM, classificate entrambe come 2° ciclo;
c) il Dottorato di ricerca rilasciato dalle Università e il Diploma accademico di formazione alla ricerca rilasciato dalle Istituzioni AFAM, classificati entrambi come 3° ciclo;

IV) Gli altri titoli rilasciati dalle Università e dalle Istituzioni AFAM sono identici e, precisamente, per le Università sono il Diploma di specializzazione, il Master universitario di I livello, il Master universitario di II livello e il Diploma di perfezionamento, mentre per le Istituzioni AFAM sono il Diploma accademico di specializzazione (di I e II livello) e il Diploma di perfezionamento o Master (di I e II livello);

15) nella nota MIUR prot. n. 7989 del 31.10.2007, che il Direttore Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica invia alla c.a. del Direttore Generale del Personale della Scuola viene, tra l'altro, dichiarato:
"... si ricorda che la legge 508/99 ha posto il settore artistico allo stesso livello delle Università, dichiarando le Accademie e le altre istituzioni artistiche, sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale". "Per quanto sopra, si invita codesta Direzione a dare indicazioni agli Uffici scolastici competenti, chiarendo che i master o i corsi di perfezionamento del settore AFAM, sono equiparati ai master universitari e, come tali, valutabili per l' inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò al fine di non danneggiare gli studenti del suddetto settore e non creare disparità di trattamento con gli studenti universitari";

16) nella nota circolare n. 09 del 31 gennaio 2008 dell'Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e nella nota MIUR del Direttore Generale per il Personale scolastico, prot. N. AOODGPER 6012 del 19 luglio 2011, viene richiamata la legge 21 dicembre 1999, n. 508, "che ha considerato il settore artistico allo stesso livello delle Università ed ha definito le Accademie e le altre istituzioni artistiche, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale";

17) la nota operativa dell'ufficio I° Normativo INPDAP n. 25 del 14/05/2009, con la quale vengono emanate direttive riguardanti gli studenti iscritti ai corsi AFAM, tenuto conto del parere della Direzione Generale AFAM, afferma:
"L'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ("Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell' art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508") prevede specificamente che, in analogia al sistema universitario, dette istituzioni attivino corsi e rilascino i seguenti titoli:

a) diploma accademico di primo livello;
b) diploma accademico di secondo livello;
c) diploma accademico di specializzazione;
d) diploma accademico di formazione alla ricerca;
e) diploma di perfezionamento o master."

"Il MIUR ha altresì precisato che gli studenti che si iscrivono ai nuovi corsi di cui al richiamato D.P.R. n. 212/2005 hanno diritto alle stesse provvidenze destinate agli studenti universitari, tanto più che l'art. 6 della legge 508/99 ha previsto l'estensione agli studenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale delle disposizioni sul diritto agli studi universitario di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 che è stata recepita dall' art. 15 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, tutt'ora vigente".
"Da tutto quanto precede consegue che l'iscrizione alle istituzioni, specificate in oggetto, di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a decorrere dall' anno accademico 1° novembre 2005 – 31 ottobre 2006, è equiparata all'iscrizione ai corsi universitari";

18) con la nota MIUR, Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario, Ufficio VIII, Protocollo n. 602 del 18 maggio 2011, viene espressamente dichiarato dal MIUR, addirittura agli studenti stranieri, che i corsi presso le istituzioni AFAM sono corsi universitari;

19) l'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) ha la stessa area di valutazione sia per le Istituzioni AFAM che per le Università degli studi;

20) l'art. 3-quinquies della legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ha avuto come effetto il definitivo mutamento delle funzioni dei docenti delle Istituzioni AFAM in senso universitario; ad esso sono infatti seguiti i Decreti Ministeriali MIUR (3 luglio 2009 nn. 89 e 90; 30 settembre 2009 nn. 123, 124, 125, 126 e 127; 3 febbraio 2010 nn. 16, 17 e 22) e i Decreti della Direzione Generale AFAM (nn. 229 e 230 del 1 dicembre 2010 e nn. 280 e 281 del 21 dicembre 2010), che hanno portato all'istituzione di settori artistico-disciplinari, nei quali sono stati inquadrati i professori AFAM (allo stesso modo dei professori delle Università degli studi, inquadrati in settori scientifico-disciplinari);

21) le norme considerate al precedente n. 20) hanno determinato il superamento dell'ormai obsoleta e non più applicabile norma di cui all'art. 2 comma 6 della legge 508/1999, riguardante il mantenimento delle funzioni didattiche precedenti alla legge stessa e il mantenimento del correlato trattamento economico, venendo a determinare la necessità urgente di parificare lo *status* giuridico ed economico dei docenti AFAM a quello dei docenti universitari;

22) la sentenza Consiglio di Stato - Sez. VI, 18.03.2011, n. 1673, dichiara che "Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati italiani rilasciano titoli di livello universitario e che tale carattere si evince dall'essere gli stessi definiti dalla legge "istituzioni di alta cultura", nel senso di cui all'art. 33 della Costituzione"; e che il servizio di insegnamento svolto nelle Istituzioni AFAM non può che avere identica valenza rispetto a quello universitario, "attenendo al medesimo livello ed alla stessa categoria culturale";

23) la sentenza Consiglio di Stato - Sez. VI, 23.01.2013, n. 389, afferma che "l'art. 2, comma 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 equipara le Accademie di belle arti alle Università riconoscendo loro, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale, la potestà di rilasciare, al termine dei corsi di formazione, diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale…"; "a ciò deve aggiungersi che l'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, prevede fra i titoli che possono essere rilasciati dalle Accademie di belle Arti anche i master e che l'art. 7 del predetto decreto stabilisce che per essere ammessi ad un corso o ad un master è necessario possedere il diploma accademico di primo livello o quello di laurea. […] Il quadro normativo delineato, dunque, evidenzia la sostanziale equiparazione delle Accademie alle Università e, in particolare per quanto d'interesse nella circostanza *de qua*, la completa equiparazione della laurea e degli altri titoli di studio universitari ai

diplomi ed ai titoli di studio rilasciati dalle Accademie, fra cui i master rilasciati dalle accademie di belle arti";

24) la sentenza Consiglio di Stato - Sez. VI, 18.4.2013, n. 2179 afferma che il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale rappresenta "il massimo grado di formazione riconosciuto nel settore culturale in questione: settore accomunato alle università, anche sotto il profilo dell'autonomia di ordinamento, dal ricordato art. 33 della Costituzione";

25) la legge 9 maggio 1989, n. 168 sancisce che l'istruzione superiore sia impartita parimenti in due tipologie di Istituzioni e cioè negli Istituti di istruzione superiore di grado universitario e nelle Università;

26) la sentenza TAR Lombardia 27.12.2007, n. 6806 ha dichiarato che le nostre Istituzioni fanno parte degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 168/1989 e quindi della "Università";

27) l'art. 2103 del Codice Civile, e cioè l'art. 13 dello Statuto dei lavoratori, impone che al lavoratore che abbia svolto mansioni superiori per un periodo superiore a tre mesi debbano essere applicati il trattamento economico e la normativa corrispondenti al lavoro svolto; numerose sentenze della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, confermano questo assunto, e dichiarano che la qualità del lavoro svolto è determinante ai fini dell'applicazione dell' art. 2103 Codice Civile (cfr., per la qualità del lavoro dei professori AFAM, la citata sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1673/2011);

28) l'art. 33 Cost. pone sullo stesso livello sia l'Arte che la Scienza, e sia le Istituzioni AFAM che le Università, così come tra l'altro dichiarato dalle citate sentenze del Consiglio di Stato Sez. VI, n. 1673/2011 e n. 2179/2013;

29) varie sentenze della Corte Costituzionale censurano la disparità di trattamento in situazioni simili (cfr., *ex plurimis*, la 78/2013, la 111/1981 e la 96/1980);

30) a garanzia dell'assoluta libertà di insegnamento artistico e scientifico, tutelata dall'art. 33 della Costituzione, il trattamento giuridico ed economico dei professori universitari è regolato solo ed esclusivamente dalla legge; al contrario, nonostante Costituzione, leggi, decreti, sentenze e note sopra citate stabiliscano chiaramente l'equiparazione tra AFAM e Università, il trattamento giuridico del personale docente AFAM è incostituzionalmente regolato da contrattazione collettiva, al pari di quello scolastico (art. 2 comma 6 l. 508/99); di conseguenza, il trattamento economico, anch'esso regolato dalla contrattazione collettiva e sostanzialmente agganciato a quello scolastico, è di circa il 50% in meno ad inizio carriera e arriva ad essere circa il 75% in meno a fine carriera rispetto ai professori delle Università;

31) il Governo, il 30 novembre 2011, comprende l'importanza della questione e prende l'impegno di equiparare lo *status* giuridico ed economico dei professori AFAM a quello dei professori universitari, accogliendo come ordine del giorno un emendamento al DDL 1693 del 30 novembre 2011 approvato al Senato nella XVI legislatura;

32) anche la mozione n. 1-00091 dell'11 giugno 2013 della Camera dei Deputati impegna il Governo e prevede significativi investimenti finanziari per il settore AFAM, con l'obiettivo della pari dignità tra le Istituzioni della formazione superiore. Secondo gli scriventi, una pari dignità tra le Istituzioni e tra gli studenti non potrà mai esserci in assenza della imprescindibile e improcrastinabile *condicio sine qua non* della pari dignità giuridica ed economica, e di conseguenza anche professionale e sociale, tra tutti i docenti delle Istituzioni della formazione superiore di grado universitario;

33) il 16 aprile 2014, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, in videochat a La Stampa.it, dichiara che il comparto AFAM è un capitolo dell'Istruzione superiore e che nei Conservatori di musica si conseguono "...lauree musicali..." e si effettua uno "...studio universitario...";

34) dopo una serie di progetti di legge presentati alle Camere nelle scorse legislature (si vedano, tra gli altri, il PDL n. 5144, XIV legislatura; il PDL n. 1139 e il DDL n. 1926, XV legislatura; il DDL n. 539, XVI legislatura), sono stati da ultimo depositati alla Camera i progetti di legge nn. 825 (Formisano ed altri) e 873 (Vezzali ed altri) i cui presentatori hanno dichiarato che la situazione dei professori AFAM costituisce un'ingiustizia e un'illogicità manifesta;

35) tutti gli studenti dell'istruzione superiore di rango universitario devono avere i medesimi diritti, compreso il diritto di avere professori egualmente retribuiti, senza differenziazioni giuridiche, economiche e sociali tra di essi;

36) tenuto conto di quanto fin qui espresso, gli artt. 3, 33, 36 e 97 della Costituzione e l'art. 2103 del Codice Civile appaiono palesemente violati, con conseguente grave pregiudizio per i professori, gli studenti, le Istituzioni e tutto il sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;

37) la disparità giuridica ed economica, e di conseguenza professionale e sociale, è in atto da troppi anni ormai per poter essere ancora sopportabile;

I SOTTOSCRITTI DIFFIDANO

le SS.LL., ciascuna secondo i propri poteri e prerogative, in virtù dei citati precetti costituzionali, leggi, decreti, note ministeriali, sentenze della magistratura, ordini del giorno e mozioni del Parlamento, e di tutto quanto altro sopra espresso, **perché facciano cessare, con la massima urgenza, la disparità di trattamento e di dignità tra i professori dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e i professori delle Università, disparità ad avviso degli scriventi illogica, ingiusta, illegittima e incostituzionale;**

CHIEDONO

che il comma 6 dell'art. 2 della legge 508/1999 sia sostituito dal seguente:

"6. Il trattamento economico e giuridico del personale docente delle Istituzioni di cui all'art. 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente universitario".

AVVERTONO

che in caso di perdurante inerzia di Governo e Parlamento, si vedranno costretti a ricorrere a tutti i mezzi legali per ristabilire giustizia ed equità.

Fiduciosi, gli scriventi restano in attesa di immediati e fattivi riscontri, ringraziando le SS.LL. per la cortese attenzione.

CNAFAM – Coordinamento Nazionale Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
www.cnafam.weebly.com - cnafam@libero.it

(Seguono adesioni)